

FOGLIO INFORMATIVO

OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

GUBER BANCA S.p.A.

Sede Legale: Via Corfù, 102 – 25124 Brescia (BS)

Tel.: 030 2455811 - Fax: 030 2450351

Email: info@guber.it – PEC: guber@legalmail.it – Sito Internet: www.guber.it

P.IVA / C.F. e iscrizione registro Imprese di Brescia n. 03140600176 – REA n. BS-331397

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8074 - Cod. ABI 03656.6

Capitale Sociale 10.200.000 € i.v.

Guber Banca S.p.A. è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Concessione al debitore ceduto (di seguito "Cliente"), previa contrattualizzazione, di un'ulteriore dilazione di pagamento, di norma a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura per crediti, prevalente di natura commerciale, oggetto di cessione alla Banca o Guber Banca S.p.A., da parte di terzi fornitori/creditori del Cliente, nell'ambito di rapporti di factoring che i medesimi hanno in essere con la Banca o Guber Banca S.p.A..

Il contratto disciplina l'accettazione preventiva, da parte del Cliente, della cessione dei crediti dal Cedente/Fornitore alla Banca o Guber Banca S.p.A., la durata della dilazione concessa dalla Banca o Guber Banca S.p.A., le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla Banca o Guber Banca S.p.A. al Cliente.

Rischi a carico del Cliente

Quando il Cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla Banca o Guber Banca S.p.A. (di seguito anche "Factor") ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare o ridurre il pagamento dei crediti ceduti al Factor medesimo, fermo restando ogni diritto nei confronti del Cedente/Fornitore. Se il Cliente non comunica immediatamente al Factor tali riserve e/o contestazioni, non potrà più opporle al Factor in un momento successivo e pertanto il debito dilazionato dovrà essere pagato integralmente alle scadenze previste.

In caso di mancato pagamento anche di uno soltanto dei crediti ceduti alla scadenza del termine di dilazione ovvero di mancato puntuale pagamento delle fatture per interessi, competenze o altri oneri e/o la presenza di elementi pregiudizievoli, il Factor può avvalersi della decadenza del beneficio del termine (ex. Art. 1186 C.C.) con la conseguente facoltà di procedere alla revoca della dilazione concessa.

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI	
ISTRUTTORIA	
Descrizione condizione	Valore condizione massima
Spese Istruttoria pratica Cliente	Zero
Spese Revisione pratica Cliente	Zero
TASSO DILAZIONE DI PAGAMENTO	
Tasso Interesse Dilazione	5,00%
TASSO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	
Tasso interessi ritardato pagamento	8,00%, e comunque nei limiti delle soglie previste dai Decreti ministeriali del Ministero dell'economia e delle Finanze tempo per tempo applicabili.
COMMISSIONI	
Commissione Dilazione	Zero
UTILIZZO PIATTAFORMA	
Canone annuale del servizio "Piattaforma"	Zero
SPESE INCASSO	
Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (RI.BA, SDD)	Zero
Spese di insoluto a mezzo procedure elettroniche (RI.BA, SDD)	Zero
Spese di richiamo a mezzo procedure elettroniche (RI.BA, SDD)	Zero
SPESE GESTIONE DOCUMENTI	
Spese legali	Al costo
Spese notarili	Al costo
Spese per certificazione a società di revisione/terzi	Zero
Spese handling	Zero
Costo copia singolo documento	Zero
Spese invio comunicazioni non obbligatorie alla clientela	Zero
<ul style="list-style-type: none"> o Clausola di salvaguardia contro il rischio usura. Il tasso effettivo globale medio (il "TEGM") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "Legge Antiusura"), relativo alle operazioni di Factoring, può essere consultato presso la sede della Banca e sul sito internet della banca www.Guber.it o della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm. <p>Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali.</p>	

RECLAMI

I **reclami** devono essere inviati all'Ufficio Reclami della Banca.

Indirizzo sede: via Corfù, n.102 – 25124 Brescia;

Indirizzo PEC: guber@legalmail.it;

Indirizzo di posta elettronica: ufficioreclami@guber.it.

1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione

2. Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione e/o all'applicazione del presente contratto, il cliente può presentare reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito dello stesso entro 60 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento di cui alla successiva Sezione III, la Banca darà riscontro al cliente entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

3. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l'autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4. Per saper come rivolgersi all'ABF si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

4. In alternativa all'ABF, il cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:
- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Cedente (o Fornitore): indica l'impresa fornitore cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor il proprio Credito nei confronti del Cliente.

Credito: indica la somma che il Fornitore afferma essergli dovuta dal Cliente a fronte del rapporto commerciale tra loro in essere, portato dalla fattura o dalle fatture emesse dal Fornitore sul Cliente

Debitore (o Cliente): il soggetto che intrattiene con il Fornitore un rapporto contrattuale a fronte del quale il Fornitore fornisce al Cliente beni o presta a suo favore servizi, dai quali scaturisce il Credito

Commissione Dilazione: compenso pattuiti tra il Cliente ed il Factor per il servizio di dilazione; la commissione applicata è flat ossia la commissione che viene applicata soltanto una volta (una tantum) al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione

Dilazione: proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che il Factor può concedere, a titolo gratuito o oneroso, al Cliente

Factor (o Banca o Guber Banca S.p.A. o Banca): indica Guber Banca S.p.A.

Interessi di dilazione: corrispettivo periodico dovuto dal Cliente al Factor in ragione della dilazione concessa

RI.BA. (Ricevuta Bancaria): strumento di pagamento e di riscossione dei crediti tramite ordine di incasso di crediti disposto dal creditore alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del Cliente, che provvede all'invio di avviso

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) un suo comportamento o un'omissione

SDD (Sepa Direct Debit): strumento di incasso pre-autorizzato a fronte di un mandato all'addebito rilasciato dal Cliente a favore del creditore

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti)

Tasso di ritardato pagamento: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro